

## INDICE

<b>1</b>	<b>DISTRIBUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ .....</b>	<b>7</b>
6.1	VISITA MEDICA PREVENTIVA .....	8
6.2	VISITA MEDICA PERIODICA .....	8
6.3	VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE .....	9
6.4	VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .....	9
6.5	VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL RAPPORTO DI LAVORO .....	9
6.6	ACCERTAMENTI SANITARI INTEGRATIVI .....	10
6.7	NOTIFICA DI MANCATA VISITA MEDICA .....	10
6.8	SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHI SPECIFICI .....	10
<b>7</b>	<b>RIFERIMENTI .....</b>	<b>13</b>
7.1	NORMATIVA .....	13
7.2	MODULISTICA .....	13

**Gruppo di redazione:** Giulia Bertini, Simone Busoni, Antonella Cipriani, Salvatrice Lo Bosco, Annalisa Roselli, Camilla Soldo, Nicoletta Susini

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
<b>REDAZIONE</b>	Enrica Fornai	Assistente sanitario	07/10/2019	
<b>VERIFICA</b>	Aurelio Pellirone	Referente Qualità e Accreditamento Istituzionale	07/10/2019	
<b>APPROVAZIONE</b>	Riccardo Poli	Direttore Sanitario	07/10/2019	<i>Documento originale conservato presso l'archivio della Qualità e Accreditamento</i>

## 1 DISTRIBUZIONE

La presente procedura viene distribuita ai Responsabili delle seguenti Strutture o Centri di Responsabilità o Uffici che, a loro volta, provvedono a diffonderla al personale interessato afferente alla propria struttura tramite i mezzi e strumenti ritenuti maggiormente appropriati (mail, riunioni, ecc.).

	<i>STRUTTURE SEMPLICI COLLEGATE</i>	Si/No
Direzione Generale		SI
Direzione Sanitaria		SI
	Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On)	SI
Direzione Amministrativa		SI
Dipartimento Amministrativo		SI
	Bilancio Contabilità ed Investimenti	SI
Coordinamento Area Infermieristica		SI
Coordinamento Area Tecnico-sanitaria		SI
Coordinamento Area Statistico-epidemiologica		SI
Ufficio Stampa e Comunicazione		SI
Ufficio Formazione ed eventi scientifici		SI
Ufficio Relazioni con il Pubblico		SI
<i>STRUTTURE COMPLESSE</i>		
Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	Diagnostica Molecolare Oncologica	SI
	Citologia Extravaginale	SI
Senologia Clinica		SI
Screening e Prevenzione Secondaria	Senologia di Screening	SI
	CRR Prevenzione Oncologica	SI
Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico	Registri Tumori	SI
	Valutazione Screening e Osservatorio Nazionale Screening (O.N.S.)	SI
Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita	Epidemiologia dell'Ambiente e del Lavoro	SI
Biostatistica Applicata all'Oncologia		SI
Core Research Laboratory		SI
Attività Tecnico-Amministrative	Attività Tecnico-Patrimoniali ed Economali	SI
	Affari Generali e Legali	SI
	Risorse Umane	SI

	Procedura	
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

IP021  
Ed. 2  
Rev. 0  
Pag. 3 di 13

## 2 SCOPO

**La Sorveglianza Sanitaria è un obbligo di legge la cui inottemperanza è punibile penalmente (art. 59, D.Lgs. n.81/2008).**

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs. 81/2008 (art.2, c 1, lett. m) come “*l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*”, in ottemperanza al Codice ICOH/2002.

La sorveglianza sanitaria viene articolata sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in osservanza agli obblighi del medico competente (art 25, 39 e 41 D.Lgs. 81/2008) e nel rispetto dei protocolli sanitari da lui proposti e validati dalla Direzione Sanitaria.

Lo scopo della procedura è:

- definire i compiti e le responsabilità delle figure e delle strutture coinvolte,
- definire le modalità di gestione delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria e i relativi accertamenti integrativi, il percorso operativo e i flussi informativi aziendali.

## 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e sicurezza dei lavoratori e delle lavorazioni dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La sorveglianza sanitaria interessa tutti i lavoratori esposti ad uno o più rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto evidenziato nel Documento di Valutazione dei Rischi (VDR).

Sono esclusi dal campo di applicazione di questo protocollo i consulenti che prestano la loro attività in regime di libera professione con contratto di lavoro inferiore ad un anno e con rischio di esposizione a videoterminale.

Per i tirocinanti ed i contrattisti della SC CRL afferenti ad enti diversi da ISPRO la sorveglianza sanitaria è a carico degli enti di appartenenza, salvo diverse intese tra questi ed ISPRO. Sono inoltre esclusi i frequentatori volontari, per i quali provvederà l'associazione di appartenenza.

## 4 TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

### SOGGETTI COINVOLTI NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo il D.Lgs. 81/2008 art. 2 si intende per:

- **Datore di lavoro:** *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- **Esperto qualificato:** *è la persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio-tossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione (art. 6 - comma 1 lett. g - del D.Lgs. 230/1995 e confermata nell'art. 4 - comma 1 lett. u - del D.Lgs. n. 241/2000).*

**ISPRO**Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

Procedura

**SORVEGLIANZA SANITARIA DEI  
LAVORATORI**

Direzione Sanitaria

**IP021  
Ed. 2  
Rev. 0**

Pag. 4 di 13

- **Lavoratore:** *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...];*
- **Medico competente:** *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;*
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** *insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*
- **Valutazione dei rischi:** *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;* esplicitato nel **Documento di Valutazione dei Rischi**.

**ATTIVITA' DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria comprende:

- **visita medica preventiva:** *intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- **visita medica periodica:** *per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del Rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
- **visita medica su richiesta del lavoratore:** *qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- **visita medica in occasione del cambio della mansione:** *per verificare l'idoneità alla mansione specifica, la visita viene effettuata anche in caso di variazione significativa dei rischi lavorativi;*
- **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- **visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni:** *a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

- **CSR:** Cartella Sanitaria e di Rischio
- **CRL:** Core Research Laboratory
- **DVR:** Documento di Valutazione dei Rischi
- **EQ:** Esperto Qualificato
- **MA:** Medico Autorizzato
- **MC:** Medico Competente
- **SPD:** Scheda Personale Dosimetrica
- **TSRM:** Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Sede legale:

ISPRO Via Cosimo Il Vecchio 2 • 50139 Firenze

Tel. 055 3269771

## 5 RESPONSABILITÀ

		OPERATORE che svolge l'Attività						
		Direzione Sanitaria	Ufficio Gestione Risorse Umane e altri uffici	MC	Servizio di Sorveglianza Sanitaria	Responsabile di Struttura/ Coordinamento	EQ	Lavoratore
VISITA MEDICA PREVENTIVA	Comunicazione destinazione e mansione del lavoratore	C	R		C	C		
	Comunicazione della mansione attribuita e attribuzione del profilo di rischio			I	C	R	C*	C
	Comunicazione al lavoratore degli accertamenti sanitari integrativi e della visita medica preventiva da effettuare				R	C		C
	Visita medica preventiva, redazione CSR e assegnazione periodicità in base al profilo di rischio			R	C	C		C
	Comunicazione esito visita		C	R	C	I		I
	Invio semestrale elenco aggiornato del personale in servizio		R		C			
VISITA MEDICA PERIODICA	Individuazione dei lavoratori da sottoporre a			R	C	I		

**ISPRO**Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

Procedura

**SORVEGLIANZA SANITARIA DEI  
LAVORATORI**

Direzione Sanitaria

Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana**IP021**  
**Ed. 2**  
**Rev. 0**  
Pag. 6 di 13

	sorveglianza sanitaria e relativi accertamenti integrativi							
	Comunicazione al lavoratore accertamenti sanitari integrativi, visita medica periodica da effettuare				R	I		C
	Visita medica periodica			R	C		C*	C
	Comunicazione esito visita			R	C	I		I
VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE	Richiesta visita medica			C	C			R
	Visita medica			R	C			C
	Comunicazione esito visita			R	C	I		I
VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE	Comunicazione cessazione rapporto di lavoro		R	I	C	C	I*	
	Comunicazione al lavoratore accertamenti sanitari integrativi/visita medica periodica da effettuare				R	I		C
	Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro			R	C		I*	C
	Chiusura CSR			R	C		C*	I

VISITA MEDICA DOPO ASSENZA >60 GIORNI	Comunicazione ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 gg				C	R		C
	Comunicazione al lavoratore accertamenti sanitari integrativi/visita medica da effettuare				R	I		C
	Visita medica precedente alla ripresa del lavoro			R	C			C
	Comunicazione esito visita			R	C	I		I
Richiesta altri accertamenti sanitari integrativi				R	C	I		I
Notifica di mancata visita medica		C		R	C	C		C

(**R** = Responsabile, **C** = Coinvolto, **I** = Informato)

## 6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita medica e degli accertamenti integrativi effettuati, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto e ne consegna copia al Lavoratore e al Datore di Lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla CSR.

	Procedura	 <b>IP021</b> <b>Ed. 2</b> <b>Rev. 0</b> Pag. 8 di 13
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

## 6.1 VISITA MEDICA PREVENTIVA

- L'Ufficio Gestione Risorse Umane comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e al MC i nominativi e il profilo professionale di tutti i neoassunti a tempo determinato, indeterminato e liberi professionisti; l'Ufficio Attività Amministrative di Supporto – Area Ricerca – comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e al MC i nominativi e il profilo professionale dei collaboratori con contratto di lavoro di collaborazione o libero professionale; la Segreteria di Direzione comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e al MC nominativi e il profilo professionale dei lavoratori con contratto di lavoro interinale; la Segreteria CRL comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e al MC i nominativi e il profilo professionale dei collaboratori con contratto di lavoro di collaborazione o libero professionale.
- I Responsabili di Struttura o di Coordinamento sono tenuti alla compilazione della “Scheda di rilevazione dati” (IM\_P21-a), al fine di identificare i rischi ai quali sarà sottoposto il lavoratore. L'allegato deve pervenire al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e al MC, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, per consentire la programmazione della visita medica e degli accertamenti sanitari integrativi previsti.
- Per i lavoratori esposti a rischio radiologico, il Responsabile di Struttura o di Coordinamento compila, congiuntamente al lavoratore, la “Scheda di rilevamento dati di esposizione a radiazione ionizzanti” (IM\_P21-b) e la invia all' EQ per la classificazione del lavoratore. Effettuata la classificazione, l'EQ la invia al MC che informa il Servizio di Sorveglianza Sanitaria sul protocollo da adottare.
- La comunicazione al lavoratore delle modalità di accesso e degli appuntamenti avviene per mezzo e-mail da parte del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, con allegata la modulistica da presentare presso i servizi coinvolti. Il servizio comunica al MC la programmazione delle visite sulla base del calendario delle disponibilità concordate con l'houseskipper di ISPRO.
- Il MC effettua la visita medica, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica redigendo il relativo certificato, stila per ciascun lavoratore la CSR. Tutte le CSR sono custodite, nel rispetto del segreto professionale e della vigente normativa sulla privacy, a cura del MC presso Villa delle Rose, ambulatorio n. 4, nell'armadio dedicato al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
- Il MC comunica il giudizio di idoneità del lavoratore al Responsabile di Struttura o di Coordinamento e all'ufficio di riferimento per l'attivazione del contratto di lavoro.

## 6.2 VISITA MEDICA PERIODICA

- L'Ufficio Gestione Risorse Umane, l'Ufficio Attività Amministrative di Supporto – Area Ricerca –, la Segreteria di Direzione, la Segreteria CRL, comunicano al Servizio di Sorveglianza Sanitaria con cadenza semestrale l'elenco aggiornato del personale che presta servizio presso ISPRO.
- Il MC verifica quali sono i lavoratori che devono sottoporsi a visita medica periodica e lo comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
- Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria:



	Procedura	 <b>IP021</b> <b>Ed. 2</b> <b>Rev. 0</b> Pag. 9 di 13
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

- comunica i nominativi dei lavoratori che devono sottoporsi a visita medica periodica ai Responsabili di Struttura o di Coordinamento, al fine di permettere una buona organizzazione dei servizi.
- comunica al lavoratore l'obbligo di sottoporsi a visita medica periodica secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria in uso. La comunicazione degli eventuali accertamenti sanitari indicati da effettuare e dell'appuntamento della visita medica con il MC avviene per mezzo e-mail.
- comunica al MC gli appuntamenti delle visite programmate.
- Il MC effettua la visita medica e conferma o meno il giudizio di idoneità alla mansione specifica, redigendo il relativo certificato e aggiornando la CSR. Al termine della seduta ambulatoriale il MC informa il Servizio di Sorveglianza Sanitaria di eventuali variazioni sul programma ambulatoriale.
- Il MC trasmette il giudizio di idoneità del lavoratore al Responsabile di Struttura o di Coordinamento.

### 6.3 VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE

Qualora il lavoratore lo ritenga necessario può fare richiesta al MC di visita medica occasionale, specificandone la motivazione, compila la scheda "Richiesta di visita occasionale" e la inoltra via e-mail al MC (IM\_P21-c).

Il MC valuta la richiesta di visita occasionale ricevuta, se lo ritiene opportuno, invita il lavoratore a visita informando il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per la programmazione dell'appuntamento. In caso di visita il MC trasmette il giudizio di idoneità del lavoratore al Responsabile di Struttura o Coordinamento.

### 6.4 VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- L'Ufficio Gestione Risorse Umane, l'Ufficio Attività Amministrative di Supporto – Area Ricerca –, la Segreteria di Direzione, la Segreteria CRL, comunicano al Servizio di Sorveglianza Sanitaria la data di cessazione del contratto con un preavviso di almeno 20 giorni.
- Il Responsabile di Struttura o di Coordinamento compila la scheda "Richiesta visita" (IM\_P21-d) e la invia al Servizio di Sorveglianza Sanitaria che provvederà alla programmazione della visita medica e degli eventuali accertamenti sanitari integrativi.
- Per i soli lavoratori sottoposti a rischio radiazioni ionizzanti, il MC effettua la visita medica e chiude la CSR. Trasmette copia della CSR, Documento Sanitario Personale, SPD redatta a cura dell'EQ all'INAIL tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

### 6.5 VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Il Responsabile di Struttura o di Coordinamento, comunica al Servizio di Sorveglianza Sanitaria la data di rientro in servizio del lavoratore, dopo assenza per motivi di malattia/infortunio di durata superiore ai sessanta giorni continuativi compilando la scheda "Richiesta visita" (IM\_P21-d) .
- Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria programma e invita il lavoratore ad eseguire la visita medica al fine di valutare l'idoneità alla mansione. Le modalità di gestione dei casi specifici sono trattate nella sezione 5.1.4 della Procedura Aziendale IP018 "La gestione degli infortuni".

	Procedura	 <b>IP021</b> <b>Ed. 2</b> <b>Rev. 0</b> Pag. 10 di 13
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

- Il MC effettua la visita medica e conferma o meno il giudizio di idoneità alla mansione specifica, redigendo il relativo certificato e aggiornando la CSR.
- Il MC trasmette il giudizio di idoneità del lavoratore al Responsabile di struttura o di Coordinamento.

## 6.6 ACCERTAMENTI SANITARI INTEGRATIVI

L'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 81/08 prevede che il MC possa avvalersi, in casi specifici, di accertamenti integrativi specialistici, al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione pertinente alla condizione psico-fisica del lavoratore. Gli accertamenti complementari devono essere mirati al rischio attribuito al lavoratore.

Il MC comunica tramite e-mail al Servizio di Sorveglianza Sanitaria gli accertamenti integrativi da programmare. Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria prenota gli accertamenti presso il servizio in convenzione, informa il Responsabile di Struttura o di Coordinamento; comunica al lavoratore orario e le relative informazioni utili per l'accesso al servizio.

## 6.7 NOTIFICA DI MANCATA VISITA MEDICA

Il MC segnala al Servizio di Sorveglianza Sanitaria la mancata presentazione del lavoratore alla visita medica. Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria sollecita il lavoratore assente alla visita attraverso un avviso scritto per mezzo e-mail e prenota un nuovo appuntamento. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita prenotata, il MC provvederà a trasmettere comunicazione formale al Responsabile di Struttura o di Coordinamento e alla Direzione Sanitaria riguardo l'inadempienza, per i necessari provvedimenti.

## 6.8 SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHI SPECIFICI

Di seguito vengono riportate le periodicità degli accertamenti sanitari integrativi e della visita medica, relativi ai diversi profili di rischio, come individuato dalla normativa vigente. Qualora il lavoratore avesse eseguito gli accertamenti previsti entro i sei mesi precedenti alla visita medica, questi saranno considerati validi.

Ogni anno la Direzione Sanitaria, secondo le linee guida del Ministero della Salute e della Regione, da indicazioni sui lavoratori a cui sarà offerta gratuitamente la vaccinazione anti-influenzale.

**Personale esposto a videoterminali:** lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali dedotte le pause di cui all' art. 173 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria del lavoratore esposto a videoterminali prevede i seguenti accertamenti e le seguenti periodicità (le periodicità possono variare su giudizio del MC):

RISCHIO VDT	
Tipo di Accertamento	Periodicità
Visita Medica	Assunzione, quinquennale < 50 anni, biennale ≥ 50 anni
Screening visivo *	Assunzione, quinquennale < 50 anni, biennale ≥ 50 anni

	Procedura	
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

IP021  
Ed. 2  
Rev. 0  
Pag. 11 di 13

\* integrata da visita oculistica su indicazione del MC con periodicità da definire

**Personale esposto a rischio biologico:** lavoratore che svolge attività che lo espongono ad agenti biologici, ovvero qualsiasi micro-organismo, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

La sorveglianza sanitaria del lavoratore esposto a rischio biologico prevede i seguenti accertamenti e le seguenti periodicità (le periodicità possono variare su giudizio del MC):

RISCHIO BIOLOGICO	
Tipo di Accertamento	Periodicità
<b>Visita Medica</b>	Assunzione, biennale
<b>Esami ematourinari:</b> emocromo con FL, piastrine, protidogramma, creatinina, glicemia, trigliceridi, transaminasi, yGT, esame urine completo.	Assunzione, biennale
<b>Markers HBV*, HCV</b>	Assunzione
<b>Markers HIV</b> (facoltativo)	Assunzione
<b>Sierologia MPRV</b>	Assunzione
<b>Valutazione certificato vaccinale**</b>	Assunzione

\* In aggiunta alla valutazione di routine effettuata secondo i protocolli sanitari previsti, i lavoratori esposti a rischio biologico suscettibili (dato anamnestico o documentato dalla sierologia specifica) possono essere vaccinati per l'Epatite B.

\*\* In ottemperanza alle norme vigenti, su giudizio del MC, il lavoratore può essere invitato ad eseguire le vaccinazioni mancanti.

**Personale esposto a rischio radiologico:** lavoratore che svolge attività che lo espongono a radiazioni ionizzanti, ovvero quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi o le molecole con i quali vengono a contatto (Medici Radiologi, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica).

La sorveglianza sanitaria del lavoratore esposto ai suddetti rischi prevede i seguenti accertamenti e le seguenti periodicità (le periodicità possono variare su giudizio del MC):

RISCHIO RADIOLOGICO	
Tipo di Accertamento	Periodicità
<b>Visita Medica</b>	Assunzione, annuale
<b>Esami ematourinari:</b> emocromo con FL, piastrine,	Assunzione, annuale

	Procedura	 <b>IP021</b> <b>Ed. 2</b> <b>Rev. 0</b> Pag. 12 di 13
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

protidogramma, creatinina, glicemia, trigliceridi, transaminasi, yGT, reticolociti, esame urine completo	
<b>Ecografia tiroide*</b>	Assunzione
<b>Valutazione funzione tiroidea</b>	Assunzione, triennale
<b>Markers HBV**, HCV</b>	Assunzione
<b>Markers HIV (facoltativo)</b>	Assunzione
<b>Sierologia MPRV</b>	Assunzione
<b>Valutazione certificato vaccinale***</b>	Assunzione
<b>Screening visivo <sup>□</sup></b>	Medico Radiologo: Assunzione, annuale TSRM: Assunzione
<sup>□</sup> integrata da visita oculistica su indicazione del MC con periodicità da definire	

\* Da ripetersi solo su indicazione del MC

\*\* In aggiunta alla valutazione di routine effettuata secondo i protocolli sanitari previsti, i lavoratori esposti a rischio biologico suscettibili (dato anamnestico o documentato dalla sierologia specifica) possono essere vaccinati per l'Epatite B.

\*\*\* In ottemperanza alle norme vigenti, su giudizio del MC, il lavoratore può essere invitato ad eseguire le vaccinazioni mancanti.

L'EQ incaricato dall'Azienda effettua la classificazione dell'esposizione ai sensi del D.Lgs 230/1995 e s.m.i.; per ciascun lavoratore esposto a rischio radiologico redige la SPD e la trasmette al MC. Si occupa della sorveglianza fisica e dosimetrica e con cadenza semestrale trasmette i dati al MC, che li trasmette al lavoratore. Le SPD sono custodite, nel rispetto del segreto professionale e della vigente normativa sulla privacy, a cura dell'EQ presso Villa delle Rose, ambulatorio n. 4, nell'armadio dedicato al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

 <b>ISPRO</b> <small>Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</small>	Procedura	 <small>SST</small> <small>Servizio Sanitario della Toscana</small>
	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI</b>	
	Direzione Sanitaria	

**IP021**  
**Ed. 2**  
**Rev. 0**  
 Pag. 13 di 13

## 7 RIFERIMENTI

### 7.1 NORMATIVA

- D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 241/2000, attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- Codice ICOH/2002, il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro;
- D.Lgs. 66/2003, attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### 7.2 MODULISTICA

- IM\_P21-a “Scheda di rilevazione dati neoassunto”
- IM\_P21-b “Scheda di rilevamento dati di esposizione a radiazioni ionizzanti”
- IM\_P21-c “Richiesta di visita occasionale”
- IM\_P21-d “Richiesta di visita medica per cambio mansione, precedente alla ripresa del rapporto di lavoro, conclusiva”.